

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

Comuni di:

Muro Lucano - Bella - Balvano- Baragiano

LOCALITA' "Monte Raitiello"

PROGETTO DEFINITIVO DI ADEGUAMENTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE - 12 AEROGENERATORI

Progetto originario a 25 aerogeneratori autorizzato con DGR N° 1415 del 23/10/12

Sezione 0:
RELAZIONI GENERALI

Titolo elaborato:
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

N. Elaborato: 0.1

Scala: -

Proponente

MONTE RAITIELLO Srl

Via della Tecnica, 18 - 85100 - Potenza (PZ)
CF 01531560769
monteraitiello@pec.it

Legale Rappresentante
Donato Macchia

Progettazione



sede legale e operativa
San Martino Sannita (BN) Loc. Chianarile snc Area Industriale
sede operativa
Lucera (FG) via A. La Cava 114
P.IVA 01465940623
Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Progettista
Dott. Ing. Nicola Forte



| Rev. | Data | Elaborazione | Approvazione | Emissione | DESCRIZIONE |
|--------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 00 | OTTOBRE 2023 | VC sigla | PM sigla | NF sigla | EMISSIONE |
| | | | | | DESCRIZIONE |
| Nome File sorgente | | GE.AGB01.PDV.0.1.R00.doc | Nome file stampa | GE.AGB01.PDV.0.1.R00.pdf | Formato di stampa A4 |

INDICE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA | 2 |
| 2 | SINTESI DELL'ITER AUTORIZZATIVO | 3 |
| 3 | DESCRIZIONE DELL'ADEGUAMENTO TECNICO | 6 |
| 3.1 | La proposta di adeguamento tecnico | 6 |
| 3.2 | Considerazioni sull'ottimizzazione della proposta di adeguamento tecnico | 10 |
| 4 | INQUADRAMENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CONFRONTO CON IL PROGETTO AUTORIZZATO | 12 |
| 4.1 | Vincoli paesaggistici | 12 |
| 4.2 | Vincoli ambientali | 12 |
| 4.3 | Vincoli del PAI | 12 |
| 4.4 | Vincolo idrogeologico, sorgenti e aree percorse dal fuoco | 13 |
| 4.5 | Aree e siti della Legge Regionale n.54/2015 | 13 |
| 4.6 | Aree non idonee ai sensi del PIEAR | 14 |
| 4 | CONFORMITA' ALLA SICUREZZA PER LA SALUTE PUBBLICA | 16 |
| 4.1 | Conformità acustica | 16 |
| 4.2 | Sicurezza relativa al distacco di elemento rotante (calcolo gittata) | 17 |
| 4.3 | Fenomeno dell'ombreggiamento (effetto flickering) | 17 |
| 4.4 | Miglioramento delle prestazioni elettromagnetiche | 18 |
| 4.5 | Sicurezza del volo a bassa quota | 18 |
| 5 | MIGLIORAMENTI AMBIENTALI | 19 |
| 5.1 | Maggiore producibilità dell'impianto e riduzione emissioni in atmosfera | 19 |
| 5.2 | Minore utilizzo del suolo e movimenti di terra | 19 |
| 5.3 | Minore incidenza sul comparto idrico | 20 |
| 5.4 | Assenza di effetti negativi sulla salute pubblica | 20 |
| 5.5 | Minore incidenza su flora e fauna | 20 |
| 5.6 | Minore incidenza sulle visuali paesaggistiche | 21 |
| 6. | SINTESI DEGLI IMPATTI | 22 |
| 4 | CONCLUSIONI | 26 |
| | ALLEGATI | 28 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 2 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|---|

1 PREMESSA

La presente relazione riguarda l'adeguamento tecnico che la società Monte Raitiello srl ha deciso di proporre al proprio progetto di impianto eolico già autorizzato con DGR n. 1415 del 23/10/2012 emanato dalla Regione Basilicata.

Nello specifico, con DGR n. 1415 del 23/10/2012 la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di un parco eolico di potenza nominale pari a 55,80 MW costituito da 25 aerogeneratori (Parco Eolico) di cui n.18 (da 2,00 MW di potenza ognuna), n.6 (da 3,00 MW di potenza ognuna) e n.1 (da 1,80 MW di potenza ognuna), da ubicare alla località "Monte Raitiello" in agro del Comune di Muro Lucano (PZ) e, delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili di collegamento (Impianti di rete e di utenza) alla RTN gestita da Terna Rete Italia S.r.l. localizzate nel Comune di Balvano (PZ).

La proposta di adeguamento tecnico dell'impianto eolico autorizzato consiste in:

- Riduzione del numero di aerogeneratori (da 25 a 12)
- Cambio del modello di aerogeneratore (passaggio dal modello Vestas V90 con diametro 90 m e altezza al mozzo 95 m, al modello Vestas V150 con diametro 150 m e altezza al mozzo 105 m, ad eccezione di un'unica turbina di modello Vestas V136 con diametro 136 m e altezza al mozzo 82 m), mantenendo invariato il posizionamento degli aerogeneratori con incremento della potenza unitaria di macchina. È prevista, infatti, l'installazione di 12 aerogeneratori di potenza nominale pari a 4.5 MW.

L'adeguamento tecnico proposto contempla, dunque, la diminuzione sia del numero degli aerogeneratori che delle opere connesse. Esso, inoltre, determina un aumento della produzione. Pertanto, risulta perfettamente in linea con le finalità, di miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali, indicate all'art.6, comma 9, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

La diminuzione del numero di aerogeneratori è anche perfettamente in linea con la Strategia Energetica Nazionale 2017 adottata con D.M. del 10/11/2017 del MISE e del MASE (al tempo MAATM - paragrafo "Fonti rinnovabili, consumo di suolo e tutela del paesaggio") e con la politica energetica che esprimono chiaramente il favore, sia a livello nazionale che regionale, per l'utilizzo di macchine di potenza unitaria maggiore, in quanto consentono minor consumo del territorio e minor impatto paesaggistico.

In definitiva, in ragione del fatto che l'adeguamento tecnico proposto non comporta impatti ambientali significativi e negativi, è stata predisposta tutta la documentazione per l'espletamento della valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.ii presso il MASE.

Di seguito si dimostrerà l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi aggiuntivi rispetto al progetto autorizzato, in linea con quanto previsto al comma 9 dell'art.6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e la compatibilità degli adeguamenti proposti con le norme di tutela dell'ambiente e del paesaggio: le condizioni di compatibilità già rilevate in sede di autorizzazione del progetto persistono anche, e maggiormente, in relazione all'adeguamento migliorativo proposto.

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 3 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|---|

2 SINTESI DELL'ITER AUTORIZZATIVO

Si riportano di seguito le fasi salienti del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione del progetto in esame e alle successive proroghe rilasciate.

L'istanza di Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di energia da fonte eolica e opere connesse, risale al 17/02/2011 n. 28368/73AD e nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica si è svolto il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A valle delle valutazioni esperite dal Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente, In data 13/12/2011 con nota prot. n. 0212543/75AB, l'Ufficio Compatibilità Ambientale regionale ha inviato copia del verbale del 22/07/2011 con cui il CTRA ha espresso parere favorevole al rilascio del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale ai sensi della LR 47/1998 e del D.lgs 152/2006 e smi, per "Progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte eolica e relative opere connesse, costituito da n.25 aerogeneratori per potenza nominale di 1,8 MW per una potenza nominale complessiva di 55,80 MW, nei comuni di Comuni di Muro Lucano (PZ), Bella (PZ) e Balvano (PZ) proposto dalla società "Monte Raitiello", con l'osservanza delle prescrizioni in esso riportate.

Con D.G.R. n.1415/2012 alla Società Monte Raitiello S.r.l. con sede legale in Milano (MI) alla via F. Turati n.26 – P.I.01531560769 (attuale sede Via della Tecnica 18 – 85100 Potenza) è stata rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.Lgs.387/2003, l'Autorizzazione Unica regionale per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico, costituito da n.25 aerogeneratori di cui n.18 aventi potenza nominale unitaria pari a 2,00 MW e n.6 di potenza unitaria nominale di 3,00 MW e n.1 della potenza nominale di 1,8 MW per una potenza nominale complessiva di 55,80 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili finalizzato alla produzione di energia elettrica, ubicato sul territorio del Comune di Muro Lucano (PZ) alle località "Monte Raitiello" e del Comune di Balvano (PZ) per quanto riguarda gli impianti di rete e di utenza di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, gestita da Terna Rete Italia SpA.

Con la suddetta DGR 1415/2012, preliminarmente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, la Giunta Regionale ha altresì deliberato di esprimere e dichiarare, con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal C.T.R.A. nel parere reso e contenuto nel verbale della seduta del 22/07/2011, Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale relativamente al "Progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte eolica e relative opere connesse, costituito da n.25 aerogeneratori per una potenza nominale complessiva di 55,80 MW, nei comuni di Comuni di Muro Lucano (PZ), Bella (PZ) e Balvano (PZ) proposto dalla società "Monte Raitiello".

Con istanza del 10 Ottobre 2016 acquisita tramite PEC al protocollo dipartimentale il 10/10/2016 al n. 2016-0155856. la Società Monte Raitiello S.r.l. con sede legale in 20121 Milano (MI) Via F. Turati n.26 – P.IVA e C.F.01531560769 ((attuale sede Via della Tecnica 18 – 85100 Potenza) ha richiesto la proroga a tutto il 31

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 4 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|---|

Dicembre 2018 del termine previsto per l'ultimazione dei lavori del progetto inerente la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico, e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare in agro dei Comuni di Muro Lucano (PZ) e Balvano (PZ), autorizzato con D.G.R. n.1415/2012.

Con D.G.R.n.453 del 10 aprile 2015 è stato stabilito, ai sensi dell'art.26, comma 6, del D.L.vo n.152/2006, che il provvedimento di Compatibilità Ambientale di cui alla D.G.R. n.1415/2012 ha una validità di 5 anni a far data dall'adozione dello stesso atto deliberativo (23 ottobre 2012) e che entro detto termine dovranno essere iniziati ed ultimati tutti i lavori relativi al progetto di che trattasi.

Successivamente, con D.G.R. n.1352 del 23 Novembre 2016 è stata concessa su conforme parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.) nella seduta del 4/10/2016, ai sensi del D. L.vo n.152/2006 – Parte II (e s.m.i.) e L.R. n.47/1998 (e s.m.i.), a tutto il 31 Dicembre 2018 la proroga del termine di validità del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale rilasciato con la DGR n.1415 del 23 Ottobre 2012 e successiva DGR n.453 del 10 Aprile 2015 sul "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, e relative opere connesse, da realizzare in agro del Comune di Muro Lucano (PZ)" – Proponente: Società Monte Raitiello S.r.l.

Con DD n. 23AF.2017/D.00100 del 7/2/2017 l'Ufficio Energia del Dipartimento Ambiente ed Energia Regionale ha deliberato di concedere alla Società Monte Raitiello S.r.l. con sede legale a Milano (MI) alla Via F. Turati n.26 (attuale sede Via della Tecnica 18 – 85100 Potenza) la proroga a tutto il 31 Dicembre 2018 del termine di ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto eolico, e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili denominato "Monte Raitiello" previsto dall'Autorizzazione Unica rilasciata con D.G.R. n.1415 del 23 ottobre 2012, già prorogato con successiva D.D.n.15AC.2015/D.01222 del 21/07/2015; ha altresì deliberato che la Società Monte Raitiello S.r.l. è pertanto tenuta a dare ultimazione all'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto eolico di cui trattasi entro e non oltre il 31 Dicembre 2018 corrispondente al termine di validità del Giudizio di Compatibilità Ambientale prorogato con DGR n.1352/2016, a pena di decadenza con perdita di efficacia del titolo autorizzativo.

Con nota prot. 6 del 20/09/2018, acquisita al prot. 21136/DVA del 21/09/2018, la proponente ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la proroga di 36 mesi dei termini di validità del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.gs 152/2006 e smi e della L.R. 47/1998 (e s.m.i.).

A seguito di tale istanza il Ministero ha chiesto documentazione integrativa con nota del 01/10/2018 Registro Ufficiale 21840 cui la proponente ha dato riscontro con nota del prot. n.07 del 29/10/2018.

Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio della proroga della validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con parere n. 3190 del 15/11/2019 la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla richiesta di proroga del

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 5 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|---|

giudizio di compatibilità ambientale. Il Ministero della Cultura ha espresso parere negativo con nota n.9173 del 27 marzo 2019 confermato con successiva nota n.16477 del 13 giugno 2019.

Con nota acquisita con prot. DICA n.25632 del 14 settembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica, trasmetteva, quindi, la documentazione inerente all'istruttoria della proroga del giudizio di compatibilità ambientale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla base dell'istruttoria condotta, con riferimento al progetto in essere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 ottobre 2022 deliberava di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito alla proroga di 36 mesi dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla Regione Basilicata, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012, come rideterminati con deliberazione della Giunta regionale n.453 del 10 aprile 2015 e n. 1352 del 23 novembre 2016, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con parere n.3190 del 15/11/2019, nonché quelle previste dalle sopramenzionate deliberazioni di giunta regionale.

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 6 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|---|

3 DESCRIZIONE DELL'ADEGUAMENTO TECNICO

3.1 La proposta di adeguamento tecnico

Secondo la configurazione di impianto autorizzata, gli aerogeneratori ricadono sul territorio del comune di Muro Lucano alla località "Monte Raitiello", mentre il tracciato del cavidotto attraversa il territorio dei comuni di Muro Lucano (per il cavidotto interno e per il cavidotto esterno), Bella e Balvano (solo per il cavidotto esterno). Il punto di consegna e le opere per la connessione alla RTN ricadono sul territorio di Balvano in prossimità della CP-Baragiano esistente. L'adeguamento tecnico proposto interessa solo il comune di Muro Lucano, in quanto si prevede la riduzione del numero di aerogeneratori e il cambio del modello della turbina.

L'ottimizzazione del progetto è frutto di opportuni approfondimenti correlati all'utilizzo delle più moderne tecnologie applicate ai modelli di aerogeneratore attualmente presenti sul mercato e all'ottenimento di un complessivo miglioramento in termini ambientali rispetto alla realizzazione dell'opera.

Il Proponente ha vagliato con attenzione le condizioni di accessibilità del sito e tutte le caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento (anemologiche, catastali, topografiche, litologiche e geologiche, infrastrutturali).

Soprattutto, è stato tenuto conto della tecnologia avanzata nel settore degli aerogeneratori in grado di assicurare modelli più performanti dal punto di vista ambientale e prestazionale, che consentono di sfruttare al meglio le potenzialità energetiche del sito d'intervento, riducendo il numero complessivo degli aerogeneratori da installare ed aumentando la potenza complessiva dell'impianto.

Tale scelta consente di ridurre le opere di fondazione, le piazzole e i tratti di viabilità di servizio di nuova realizzazione, e di conseguenza comporta un miglioramento significativo dal punto di vista ambientale e paesaggistico. L'aumento di potenza e il miglioramento della tecnologia consente inoltre di avere una producibilità maggiore da fonte rinnovabile e, quindi, una riduzione maggiore di emissioni in atmosfera soprattutto in termini di CO₂ con il vantaggio di aver ridotto l'occupazione di superficie da parte dell'impianto.

Di seguito si descrivono nel dettaglio le modifiche progettuali proposte all'impianto eolico di "Monte Raitiello" autorizzato con D.G.R. n.1415 del 23/10/2012.

Cambio del modello di aerogeneratore e ottimizzazione del layout d'impianto

Il progetto autorizzato con D.G.R. n.1415 del 23/10/2012 prevede l'installazione di 25 aerogeneratori del tipo Vestas V90 con potenza nominale complessiva pari a 55,80 MW, le cui caratteristiche sono:

- Diametro: 90m;
- Altezza al mozzo: 95 m;
- Potenza: n.18 aerogeneratori da 2,00 MW; n.6 aerogeneratori da 3,00 MW; n.1 aerogeneratore da 1,80 MW.

Di seguito le coordinate e le caratteristiche delle turbine autorizzate:

Tabella 1 - Sintesi Caratteristiche Impianto aerogeneratori autorizzato

| ID WTG | WGS84 Est [m] | WGS 84 Nord [m] | Modello aerogeneratore | Potenza [KW] | Altezza mozzo s.l.t. [m] |
|--------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| ML01 | 538880 | 4508722 | VESTAS V90 | 3000 | 95 |
| ML02 | 539138 | 4508645 | VESTAS V90 | 3000 | 95 |
| ML03 | 538031 | 4508439 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML04 | 538319 | 4508320 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML05 | 538501 | 4507908 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML06 | 538751 | 4508010 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML07 | 539040 | 4507970 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML08 | 539254 | 4508163 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML09 | 539523 | 4508145 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML10 | 539788 | 4508145 | VESTAS V90 | 3000 | 95 |
| ML11 | 540047 | 4508276 | VESTAS V90 | 3000 | 95 |
| ML15 | 539078 | 4506373 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML16 | 539381 | 4506404 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML17 | 536724 | 4505473 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML18 | 536955 | 4505334 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML19 | 537164 | 4505164 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML20 | 537980 | 4504726 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML21 | 538300 | 4504728 | VESTAS V90 | 1800 | 95 |
| ML22 | 539297 | 4505441 | VESTAS V90 | 3000 | 95 |
| ML23 | 539453 | 4505221 | VESTAS V90 | 3000 | 95 |
| ML24 | 540966 | 4505251 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML25 | 541165 | 4505068 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML26 | 541437 | 4505143 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML27 | 540473 | 4504615 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |
| ML28 | 540721 | 4504510 | VESTAS V90 | 2000 | 95 |

La proposta di adeguamento tecnico consiste:

- Nella riduzione significativa del numero di aerogeneratori (da 25 a 12);
- Nel cambio di tipologia delle turbine passando dal modello di turbina autorizzato Vestas V90 con diametro 90 m e altezza al mozzo 95 m, al modello Vestas V150 con diametro 150 m e altezza al mozzo 105 m, ad eccezione di un'unica turbina di modello Vestas V136 con diametro 136 m e altezza al mozzo 82 m;
- Nel mantenimento delle posizioni degli aerogeneratori autorizzati garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza, delle interdistanze tra le turbine, dei vincoli, e con lo scopo di ottimizzare ulteriormente la producibilità dell'impianto a fronte della riduzione del numero di aerogeneratori.

Di seguito le coordinate e le caratteristiche delle turbine previste nel progetto di adeguamento tecnico:

| ID WTG | WGS 84 Est (m) | WGS84 Nord (m) | modello aerogeneratore | Potenza (kW) | Altezza mozzo s.l.t. (m) |
|--------|----------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| ML02 | 539138 | 4508645 | VESTAS 136 | 4500 | 82 |
| ML05 | 538501 | 4507908 | VESTAS 150 | 4500 | 105 |
| ML07 | 539040 | 4507970 | VESTAS 150 | 4500 | 105 |
| ML09 | 539523 | 4508145 | VESTAS 150 | 4500 | 105 |
| ML11 | 540047 | 4508276 | VESTAS 150 | 4500 | 105 |
| ML15 | 539078 | 4506373 | VESTAS 150 | 4500 | 105 |
| ML17 | 536724 | 4505473 | VESTAS 150 | 4500 | 105 |
| ML19 | 537164 | 4505164 | VESTAS 150 | 4500 | 105 |
| ML23 | 539453 | 4505221 | VESTAS 150 | 4500 | 105 |
| ML24 | 540966 | 4505251 | VESTAS 150 | 4500 | 105 |
| ML26 | 541437 | 4505143 | VESTAS 150 | 4500 | 105 |
| ML28 | 540721 | 4504510 | VESTAS 150 | 4500 | 105 |

Tabella 2 - Sintesi Caratteristiche aerogeneratori progetto di adeguamento tecnico

La riduzione del numero di aerogeneratori comporta di conseguenza la riduzione delle opere di fondazione, delle piazzole di montaggio e la lunghezza complessiva della viabilità da realizzare e del collegamento elettrico tra le turbine.



Le immagini riportate a seguire riportano a confronto il layout autorizzato (figura 1) con il layout di adeguamento tecnico (figura 2). Dal confronto si rileva che nella configurazione di adeguamento tecnico l'interdistanza tra gli aerogeneratori in diversi casi aumenta, il numero delle turbine è ridotto per ogni gruppo, il layout risulta organizzato su allineamenti più regolari.

Infatti, sull'area nord d'impianto (Monte Ritiello – Serra Acquanera) il progetto autorizzato prevedeva 11 aerogeneratori (turbine ML1-ML2-ML3-ML4-ML5-ML6-ML7-ML8-ML9-ML10-ML11), mentre secondo la proposta di adeguamento tecnico sulla stessa area si prevedono solo 5 aerogeneratori (turbine ML2- ML5-ML7-ML9-ML11).

Sull'area centrale al campo (Monte Rairoina-Monte Salitto) il progetto autorizzato prevedeva 4 aerogeneratori (ML15-ML16-ML22-ML23) divisi in due gruppi. La proposta di adeguamento tecnico prevede su tale area 2 aerogeneratori (ML15 e ML23).

Sull'area sud est dell'impianto (Difesa degli Stursi – Costa La Varatta) il progetto autorizzato prevedeva 5 aerogeneratori (ML24-ML25-ML26-ML27-ML28) divisi in due gruppi (uno da 3 l'altro da 2 aerogeneratori) mentre la proposta di adeguamento tecnico prevede 3 aerogeneratori (turbine ML24, ML26-ML28).

Sull'area sud ovest dell'impianto (Costa la Magnone) il progetto autorizzato prevedeva 5 aerogeneratori (ML17-ML18-ML19-ML20-ML21) mentre la proposta di adeguamento tecnico prevede 2 aerogeneratori (turbine ML17-ML19) mantenendo lo stesso allineamento del progetto autorizzato.


Figura 1: Layout impianto autorizzato

Figura 2: Layout impianto di adeguamento tecnico

3.2 Considerazioni sull'ottimizzazione della proposta di adeguamento tecnico

Per effetto di quanto indicato al comma 3 dell'art. 5 del DLgs 28/2011 e s.m.i., l'adeguamento tecnico proposto si configura come "modifica non sostanziale" all'impianto eolico autorizzato.

Infatti "non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente".

Ai sensi del comma 3-ter del citato articolo 5, per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

- a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1^{*2/3}$ e $n1^{*}d1/(d2-d1)$;
- b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1^{*}d1/d2$ arrotondato per eccesso dove:
 1. $d1$: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
 2. $n1$: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
 3. $d2$: diametro nuovi rotori;
 4. $h1$: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

Ai sensi del comma 3-quater sempre dell'articolo 5, per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" ($h2$) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo ($h1$) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore ($d2$) e dell'aerogeneratore esistente ($d1$): $h2=h1^{*}(d2/d1)$.

In applicazione di tali definizioni, considerando che:

- gli aerogeneratori autorizzati presentano diametro del rotore 90 m e altezza al mozzo 95;
- il numero degli aerogeneratori è 25;
- l'intenzione della proponente è quella di installare 12 aerogeneratori con diametro del rotore pari a 150 m, e 1 aerogeneratore con diametro del rotore pari a 136 m;

perché la modifica proposta sia di tipo non sostanziale:

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 11 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|--|

- il numero massimo di aerogeneratori da installare è pari a 15;
- l'altezza al mozzo massima dei nuovi aerogeneratori deve essere 158,3 m.
- l'altezza massima dei nuovi aerogeneratori deve essere 233,3 m;

Nel caso in esame l'adeguamento tecnico proposto prevede:

- l'installazione di 12 aerogeneratori;
- 11 aerogeneratori con altezza al mozzo pari a 105 m e 1 aerogeneratore con altezza mozzo pari a 82 m;
- 11 aerogeneratori con altezza massima pari a 180 m e 1 aerogeneratore con altezza massima pari a 150 m.

Il numero e, soprattutto, le dimensioni degli aerogeneratori previsti in adeguamento tecnico rientra nei limiti previsti per cui la modifica risulta di tipo non sostanziale ai sensi del D.Lgs 28/2011. L'intervento resta nello stesso sito d'impianto in quanto le turbine restano nella posizione autorizzata. Inoltre, come si dirà poi nel seguito sono garantite le condizioni di sicurezza rispetto alle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti. Infatti, le turbine sono ubicate ad una distanza tale da garantire l'assenza di rischio in caso di distacco accidentale degli organi rotanti, il rispetto dei limiti di pressione acustica, il rispetto dei limiti alle emissioni elettromagnetiche, l'assenza di effetti di shadow-flickering negativi. Al termine della vita utile dell'impianto, sarà garantito il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori.

Le modifiche introdotte comportano una riduzione delle opere da realizzarsi e un'ottimizzazione generale del layout d'impianto oltre che un incremento della producibilità attesa in considerazione del modello di turbina più moderno e performante previsto. Inoltre, come si dirà anche nel capitolo 7, la soluzione di adeguamento tecnico comporta complessivamente una riduzione degli impatti rispetto alla configurazione autorizzata, in quanto si evidenziano i seguenti elementi migliorativi:

- Riduzione dell'effetto selva per la riduzione delle turbine, l'aumento dell'interdistanze tra le macchine e la disposizione delle stesse secondo allineamenti più regolari e lineari, e conseguente miglioramento degli impatti sul paesaggio e sull'avifauna; la percezione visiva del parco migliora perché si riduce il numero di aerogeneratori visibili; il rischio di collisione dell'avifauna si riduce;
- Riduzione dell'uso di suolo sia in fase di cantiere che in fase d'esercizio per effetto della riduzione del numero di turbine, delle opere di fondazione e delle piazzole e per la riduzione della viabilità di servizio;
- Riduzione del numero del volume del materiale da scavo da movimentare conseguente alla riduzione delle opere da realizzare;
- Riduzione delle emissioni in atmosfera e in particolare di CO₂ correlata all'aumento della producibilità, grazie all'utilizzo di tecnologie più nuove.

Si rileva, inoltre, dato il mantenimento delle posizioni già interessata dalle turbine del progetto autorizzato, l'interessamento delle stesse matrici ambientali già esaminate e valutate nell'ambito del procedimento di VIA regionale.

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 12 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|--|

4 INQUADRAMENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CONFRONTO CON IL PROGETTO AUTORIZZATO

Nel presente paragrafo si riporta l'inquadramento del progetto di adeguamento tecnico rispetto ai vincoli territoriali, precisando che rispetto al progetto autorizzato non risultano interessati nuovi vincoli in quanto non è prevista la delocalizzazione delle opere. La compatibilità dell'intervento, quindi, risulta già appurata in quanto le opere restano nelle medesime posizioni autorizzate. Piuttosto, la riduzione del numero di aerogeneratori limita l'interessamento di alcuni ambiti e vincoli, migliorando ulteriormente il rapporto tra l'impianto e la pianificazione territoriale e urbanistica.

Si riportano a seguire le considerazioni sull'inquadramento vincolistico riferite solo ad aerogeneratori e relative opere accessorie, in quanto per queste opere è prevista una riduzione mentre il cavidotto esterno e le opere di connessione alla rete restano invariate rispetto al progetto autorizzato.

4.1 Vincoli paesaggistici

Nell'ipotesi di adeguamento tecnico, al pari del progetto definitivo autorizzato, gli aerogeneratori ricadono al di fuori di aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DLgs 42/2004. Per dettagli si rimanda agli elaborati GE.AGB01.PDV.A.2.1.1_3.

4.2 Vincoli ambientali

Nell'ipotesi di adeguamento tecnico, al pari del progetto definitivo autorizzato, gli aerogeneratori ricadono al di fuori di Aree Naturali Protette, Oasi, Aree della Rete Natura 2000, Aree IBA (rif. tavola GE.AGB01.PDV.2.2.1_3).

4.3 Vincoli del PAI

Il progetto ricade all'interno del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ex Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele).

Nell'ipotesi di adeguamento tecnico, al pari del progetto definitivo autorizzato, gli aerogeneratori ricadono su aree a pericolosità potenziale P_urt1 (moderata) e P_utr5 (da approfondire) all'interno delle quali la realizzazione delle opere non è esclusa. Gli aerogeneratori, dunque, non interessano aree a pericolosità da frana reale (rif. tavola GE.AGB01.PDV.2.4.1_3).

Dal punto di vista della pericolosità idraulica, al pari del progetto autorizzato nessun aerogeneratore ricade all'interno delle zone di attenzione idraulica (rif. tavola GE.AGB01.PDV.2.5.1_3).

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 13 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|--|

4.4 Vincolo idrogeologico, sorgenti e aree percorse dal fuoco

Secondo il progetto definitivo autorizzato 11 aerogeneratori ricadono in vincolo idrogeologico. Secondo la proposta di adeguamento tecnico 6 aerogeneratori ricadono in vincolo idrogeologico. Pertanto, l'adeguamento tecnico riduce il numero di aerogeneratori e, quindi, di opere da realizzare in vincolo idrogeologico.

Secondo il progetto definitivo autorizzato 2 aerogeneratori (ML10 e ML11) e parte delle relative opere accessorie ricadono su area percorsa dal fuoco interessata da un evento verificatosi nel 2015 e quindi successivamente al rilascio dell'autorizzazione unica. Secondo la proposta di adeguamento tecnico solo l'aerogeneratore ML11 ricade in area percorsa dal fuoco.

Nell'ipotesi di adeguamento tecnico, al pari del progetto definitivo autorizzato, gli aerogeneratori ricadono al di fuori delle zone di tutela assoluta e di tutela relativa dalle sorgenti.

In definitiva, la proposta di adeguamento tecnico riduce l'interessamento di aree soggette a vincolo idrogeologico e l'interessamento di aree percorse dal fuoco, e continuano a non essere interessate zone di rispetto delle sorgenti.

Per dettagli si rimanda all'elaborato (rif. tavola GE.AGB01.PDV.2.3.1_3).

4.5 Aree e siti della Legge Regionale n.54/2015

Il progetto autorizzato interessa i seguenti ambiti istituiti dalla Legge Regionale 54/2015 in recepimento del DM 10.09.2010:

- 6 aerogeneratori (ML1, ML2, ML8, ML9, ML10, ML11) ricadono nel buffer dei 3 km dai beni monumentali;
- 8 aerogeneratori (ML11, ML22, ML23, ML24, ML25, ML26, ML27, ML28) ricadono all'interno del comparto di Muro Lucano;
- 2 aerogeneratori (ML22 e ML23) ricado al margine del buffer dei 500m dalle acque pubbliche;
- Tutti gli aerogeneratori ricadono nel buffer dei 3 km dai centri urbani e nel buffer dei 5 km dai centri storici.

A seguito della proposta di adeguamento tecnico sono interessati i seguenti ambiti istituiti dalla Legge Regionale 54/2015:

- 3 aerogeneratori (ML2-ML9-ML11) ricadono nel buffer dei 3 km dai beni monumentali;
- 5 aerogeneratori (ML11-ML23 – ML24 – ML26 - ML28) ricadono all'interno del comparto di Muro Lucano;
- 1 aerogeneratore (ML23) ricade nel buffer dei 500m dalle acque pubbliche;
- Tutti gli aerogeneratori ricadono nel buffer dei 3 km dai centri urbani e nel buffer dei 5 km dai centri storici.

Complessivamente, la soluzione di adeguamento tecnico riduce il numero di torri ricadenti nelle aree e nei siti istituiti dalla L.r. 54/2015. Per dettagli si rimanda all'elaborato (rif. tavola GE.AGB01.PDV.2.6.1_3).

4.6 Aree non idonee ai sensi del PIEAR

Con riferimento puntuale al piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) approvato con **Legge Regionale n.1 del 19 gennaio 2010**, è stata analizzata la rispondenza della modifica al proposto impianto di “grande generazione”, ai requisiti dello stesso piano riportati agli articoli 1.2.1.1-1.2.1.11 dell’appendice A del PIEAR (par.1.2 “Procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti eolici”).

Nello specifico il PIEAR individua:

- a) le aree non idonee, all’interno delle quali non è consentita la realizzazione degli impianti eolici di macro-generazione, ovvero quelle aree che per effetto dell’eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della pericolosità idrogeologica, il piano intende preservare (aree e siti non idonei);
- b) le aree idonee di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale, ovvero le aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria, i Boschi governati a ceduo e le aree agricole investite da colture di pregio (quali ad esempio le DOC, DOP, IGT, IGP, ecc.); in tali aree si consente esclusivamente la realizzazione di impianti eolici, con numero massimo di quindici aerogeneratori, realizzati da soggetti dotati di certificazione di qualità (ISO) ed ambientale (ISO e/o EMAS).
- c) le aree idonee, quelle che non ricadono nelle altre categorie.

Con riferimento a quanto indicato all’art. 1.2.1.1 dell’Appendice A, circa “aree e siti non idonei”, si fa presente che nella configurazione di adeguamento tecnico, come da progetto autorizzato:

1. L’impianto non interessa Riserve Naturali regionali e Statali;
2. L’impianto ricade all’esterno di aree SIC e pSIC;
3. L’impianto ricade all’esterno di aree ZPS e quelle pZPS;
4. L’impianto ricade all’esterno di Oasi WWF;
5. Gli aerogeneratori ricadono al di fuori del buffer dei 1000m dai siti archeologici;
6. L’impianto è esterno dalla perimetrazione delle aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2;
7. Gli aerogeneratori non ricadono su aree boscate a fustaia;
8. Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione - l’aerogeneratore ML11 ricade in area percorsa dal fuoco nel 2015 e, quindi, interessata da incendio successivo alla data del rilascio dell’autorizzazione unica.
9. L’impianto ricade a più di 1000m dalla fascia costiera;
10. Gli aerogeneratori ricadono all’esterno del buffer dei 150m dalle aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali e all’esterno alle aree vietate del PAI;
11. Gli aerogeneratori sono esterni agli ambiti urbani come individuati dai PRG;
12. L’impianto ricade all’esterno dei Parchi Regionali esistenti;
13. L’impianto non interessa le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 15 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|--|

14. Gli aerogeneratori non interessano quote superiori i 1.200 m di altitudine;
15. L'impianto non ricade in aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.

4 CONFORMITA' ALLA SICUREZZA PER LA SALUTE PUBBLICA

Per il progetto in esame è stata valutata la compatibilità dell'impianto alla normativa e norme tecniche vigenti in termini di emissione acustica (Relazione GE.AGB01.PDV.6.2), gittata di elementi soggetti a rottura (Relazione GE.AGB01.PDV.6.3) e fenomeno di flickering (Relazione GE.AGB01.PDV.6.4).

4.1 Conformità acustica

L'impianto ricade al di fuori degli ambiti urbani, o aree ove non sono presenti recettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo) e a dovuta distanza da altri recettori (abitazioni ed edifici sparsi) per i quali la normativa sull'inquinamento acustico (L.447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997) riserva particolare attenzione e prevede valori limite restrittivi.

Per l'analisi acustica e la verifica dell'impatto derivante dalla realizzazione dell'impianto proposto, sono state eseguite simulazioni specifiche considerando sia gli aerogeneratori già esistenti sia quelli di progetto al fine di quantificare per ognuno dei recettori l'inquinamento acustico complessivo.

Su tutti i recettori considerati è stata effettuata la stima previsionale acustica in termini assoluti e differenziali sia diurni che notturni.

Con riferimento alla normativa regionale, Disciplinare adeguato alla DGR 19 gennaio 2016 n.41, si intendono:

- c) *per "abitazioni" di cui al punto 1.2.1.4 – comma a)-bis ed al paragrafo 1.2.2.1. "Requisiti tecnici minimi per gli impianti di potenza superiore a 200kW" dell'Appendice "A" del PIEAR: i fabbricati o porzioni di fabbricati che risultino registrati al catasto Fabbricati alle categorie da A/1 a A/10 o al Catasto Terreni quali fabbricati adibiti ad abitazione e dunque provvisti dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3 della legge 133/94;*
- d) *per "edifici" di cui al punto 1.2.1.4 – comma b) ed al paragrafo 1.2.2.1. "Requisiti tecnici minimi per gli impianti di potenza superiore a 200 kW" dell'Appendice "A" del PIEAR: i fabbricati o porzioni di fabbricati che risultino conformi allo strumento urbanistico vigente e registrati al catasto Fabbricati alle Categorie:*
 - *B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme;*
 - *B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);*
 - *B/5 Scuole e laboratori scientifici;*
 - *D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro);*
 - *D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, nel caso in cui essi siano e risultino sede di residenza dell'imprenditore.*

Tali edifici devono risultare effettivamente sede delle suddette attività.

Pertanto, ai fini delle analisi acustiche sono stati considerati come recettori sensibili tutte le strutture che risultano abitazioni e edifici come definiti dalla sopra indicata normativa e che ricadono nei pressi delle aree di installazione. Per alcune strutture si è adottato un approccio più cautelativo, considerando come abitazione anche quei fabbricati che risultano registrati al catasto fabbricati alla categoria A prescindendo da sé risultano stabilmente abitate o abitabili. Sono state escluse dai recettori quei fabbricati che sono censiti come categoria A ma che la proponente sta acquisendo per riconvertire ad una categoria differente da quelle riconducibili alle definizioni di abitazione e edifici. L'inquadramento dei recettori (abitazioni ed edifici) è riportato sull'elaborato GE.AGB01.PDV.6.1.

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 17 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|--|

Lo studio sull'impatto acustico (relazione GE.AGB01.PDV.6.2) ha mostrato il rispetto dei limiti di immissione.

Infatti, il massimo livello equivalente di pressione sonora previsto nell'area in condizioni ≤ 5 m/s, pari a $Leq=44,1$ dB(A) riscontrato per il periodo di riferimento diurno e 43,4 dB(A) per il periodo di riferimento notturno, presso il recettore R06 rimane ben al di sotto dei limiti di 70 e 60 dB(A) imposti per legge.

In merito al tema dell'impatto acustico, è importante evidenziare che rispetto alla configurazione del progetto autorizzato le sorgenti sonore:

- sono in minor numero,
- hanno caratteristiche emissive più basse in quanto macchine di nuova tecnologia che funzionamento con un numero di giri al minuto inferiore,
- sono collocate ad un'altezza da terra maggiore e quindi sono più distanziate dai recettori.

La tecnologia degli aerogeneratori scelti per l'ipotesi di adeguamento tecnico, rispetto alle maggiori dimensioni ed alla potenza, ha il vantaggio di riuscire a ben modulare il contenimento del rumore alle velocità del vento critiche per la verifica del differenziale, senza incidere in maniera pesante sulla produzione attesa se non in miglioramento.

La ridotta incidenza sulla produzione è un vantaggio in termini ambientali, in quanto con minore utilizzo di suolo e minore impatto sul territorio, ottimizzando le produzioni si perseguono meglio gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

4.2 Sicurezza relativa al distacco di elemento rotante (calcolo gittata)

Dai calcoli eseguiti (Relazione GE.AGB01.PDV.6.3) si evince che nelle condizioni più gravose il distacco del frammento di pala non ricade su strade provinciali, statali e comunali, né sui recettori sensibili.

4.3 Fenomeno dell'ombreggiamento (effetto flickering)

È stato verificato l'effetto di ombreggiamento indotto dall'impianto eolico di progetto, nella sua configurazione di adeguamento tecnico in combinazione con gli impianti eolici esistenti, sui recettori in prossimità del sito di impianto (fir. Relazione allegata GE.AGB01.PDV.6.4).

Le simulazioni sono state effettuate grazie all'ausilio del software Windpro della EMD considerando sia le condizioni più sfavorevoli (assenza di ostacoli che se presenti attenuano notevolmente il fenomeno, aerogeneratori sempre in funzionamento, sole splendente per tutti i giorni dell'anno, piano di rotazione delle pale è sempre perpendicolare alla direttrice sole-aerogeneratore), che quelle più realistiche che stimano il reale funzionamento delle macchine nonché le condizioni di soleggiamento effettivo attraverso l'impiego di dati meteorologici provenienti da stazioni prossime al sito d'installazione.

È stato studiato il fenomeno di ombreggiamento che le turbine di progetto generano su 36 dei 41 recettori analizzati. Su 11 recettori il fenomeno è previsto per una durata tangibile che potrebbe superare le 30 ore anno. Il recettore R06 è quello maggiormente interessato dal fenomeno con un valore di circa 62:41 ore previste di ombreggiamento.

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 18 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|--|

4.4 Miglioramento delle prestazioni elettromagnetiche

Per effetto dell'adeguamento tecnico proposto, l'impatto elettromagnetico diminuisce in quanto si riduce il numero di aerogeneratori e, inoltre, si riduce sia la lunghezza che il numero di terne del cavidotto di collegamento interno al parco.

4.5 Sicurezza del volo a bassa quota

Al fine di ottemperare alle prescrizioni degli enti volo, gli aerogeneratori previsti nell'adeguamento tecnico saranno opportunamente muniti di segnalazione luminosa e cromatica (GE.AGB01.PDV.5.1) e si provvederà ad inviare al C.I.G.A. – Aeroporto di Pratica di Mare, quanto necessario per permettere la loro rappresentazione cartografica.

5 MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

Nel presente paragrafo si riporta l'analisi degli effetti sul contesto ambientale e paesaggistico conseguenti alla proposta di adeguamento tecnico.

Tali effetti possono essere sintetizzati come:

- Maggiore producibilità dell'impianto e riduzione delle emissioni in atmosfera
- Minore utilizzo del suolo;
- Minore incidenza sul comparto idrico;
- Assenza di effetti negativi sulla salute pubblica;
- Minore incidenza su flora e fauna;
- Minore incidenza sulle visuali paesaggistiche.

5.1 Maggiore producibilità dell'impianto e riduzione emissioni in atmosfera

La producibilità dell'impianto eolico nella configurazione autorizzata risulta pari a circa 119,258 GWh/anno. A seguito dell'adeguamento tecnico proposto, la producibilità dell'impianto risulta pari a 134.674 GWh/anno, determinando un incremento della produzione prevista di circa 15.416 GWh/anno. È evidente come l'adeguamento tecnico ottimizzi la producibilità e, quindi, il rendimento dell'impianto in quanto sebbene il numero delle turbine si dimezzi quasi, la producibilità dell'impianto aumenta in modo evidente. Tale aumento di producibilità si traduce in una maggiore riduzione delle emissioni in atmosfera come si rileva dalla tabella a seguire che riporta le mancate emissioni su base annua stimate sia con riferimento al progetto autorizzato che alla configurazione di adeguamento tecnico.

| | Progetto Autorizzato | Adeguamento Tecnico | Incremento mancate emissioni |
|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| CO2 [t/anno] | 61537 | 94541 | 33004 |
| SO2 [t/anno] | 298 | 337 | 13913 |
| NO2 [t/anno] | 107 | 121 | 14 |
| Polveri [t/anno] | 12 | 13 | 1 |

In definitiva, rispetto al progetto autorizzato, **l'adeguamento tecnico risulta migliorativo in termini di maggiore producibilità e mancate emissioni in atmosfera.**

5.2 Minore utilizzo del suolo e movimenti di terra

La riduzione del numero di aerogeneratori riduce le opere di fondazione, le piazzole e i tratti di nuova viabilità. Pertanto, rispetto al progetto autorizzato, **l'adeguamento tecnico determina un minor utilizzo del suolo e, di conseguenza, minori movimenti terra.**

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 20 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|--|

5.3 Minore incidenza sul comparto idrico

L'adeguamento tecnico determinerà una minore incidenza sul comparto idrico superficiale in conseguenza della minore occupazione di superficie, ed una minore interazione con l'idrografia sotterranea in quanto, riducendosi il numero di aerogeneratori, si riducono anche le opere di fondazione profonde.

5.4 Assenza di effetti negativi sulla salute pubblica

Come indicato nel capitolo 4, l'adeguamento tecnico non determinerà effetti negativi sulla salute pubblica in quanto:

1. Sono rispettati i limiti di pressione acustica rispetto ai recettori prossimi al sito d'impianto;
2. Gli aerogeneratori si collocano ad una distanza superiore a quella della gittata massima dai recettori e dalle strade statali e provinciali;
3. Non si riscontrano situazioni particolarmente critiche rispetto ai fenomeni di shadow-flickering;
4. Nessun recettore ricade nelle cosiddette Distanze di Prima Approssimazione determinate dall'impianto, piuttosto per effetto dell'adeguamento tecnico l'impatto elettromagnetico diminuisce rispetto al progetto autorizzato;
5. Verranno adottate le dovute segnalazioni cromatiche e luminose per garantire la sicurezza del volo a bassa quota.

5.5 Minore incidenza su flora e fauna

La riduzione del numero di aerogeneratori e delle opere da realizzare determinerà una minore occupazione di suolo e, quindi, un'incidenza minore sulla componente flora. In considerazione del fatto che non è prevista la delocalizzazione delle opere, non verranno interessati nuovi ambiti botanici. Piuttosto, è importante evidenziare che l'impianto si colloca al di fuori di aree a valenza floristica e botanica.

Pertanto, l'adeguamento tecnico proposto non determinerà l'interessamento di nuove componenti floristiche, piuttosto la riduzione delle opere da realizzare diminuirà anche gli effetti sui suoli interessarti riconducibili a seminativi e pascoli/incolti.

Anche per le componenti fauna ed avifauna non si determineranno incidenze significative rispetto a quelle determinate dall'impianto autorizzato in quanto le opere resteranno sulle stesse aree e al di fuori di ambiti soggetti a tutela (Rete Natura 2000, aree IBA, aree naturali protette). Piuttosto, **la riduzione del numero di aerogeneratori garantirà maggiori interdistanze tra le macchine e, quindi, la possibilità di maggiori corridoi di transito all'interno dell'impianto.** L'adeguamento tecnico riduce, quindi, l'insorgere del cosiddetto "effetto selva" e, prevedendo l'installazione di aerogeneratori con una velocità di rotazione del rotore più bassa, limita il rischio di collisione. Inoltre, la riduzione delle opere da realizzare determinerà un'occupazione inferiore di superficie e, quindi, **gli effetti in termini di sottrazione di habitat e disturbo indotti nella fase di cantiere saranno meno negativi.**

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 21 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|--|

5.6 Minore incidenza sulle visuali paesaggistiche

Per quanto attiene alla percezione reale dell'impianto si evidenzia che l'adeguamento tecnico risulta migliorativo in quanto l'incremento dimensionale delle torri è più che bilanciato dalla riduzione del numero degli aerogeneratori di progetto.

Per una valutazione degli effetti percettivi e visivi, è stata ricostruita la carta dell'intervisibilità che in funzione della sola orografia restituisce i punti dai quali l'impianto è, in via teorica, potenzialmente visibile. La carta dell'intervisibilità è stata ricostruita sia per la configurazione del layout autorizzato che di adeguamento tecnico (rif. elaborato GE.AGB01.PDV.6.6). Dal confronto delle mappe si rileva che **il campo di visibilità teorico del progetto di adeguamento tecnico resta pressoché invariato rispetto al progetto autorizzato, mentre migliora la percezione reale dell'impianto in quanto si riduce il numero di aerogeneratori percepiti**. Inoltre, aumentando le interdistanze tra gli stessi, la visione d'insieme del campo eolico è più alleggerita. Si precisa che l'incremento delle dimensioni delle turbine risulta, di fatto, apprezzabile solo da breve distanza, mentre non è discriminabile dai punti di principale visibilità dell'areale data la distanza degli stessi dall'area d'impianto. Le aree sono sufficientemente lontane da fulcri visivi di particolare importanza e le opere non determinano impatto sulle stesse

Al fine di valutare quanto realmente incide la proposta di adeguamento tecnico sulle viste panoramiche dai principali punti di osservazione, sono stati messi a confronto i fotomontaggi ricostruiti dagli stessi punti di osservazione sia per il layout autorizzato che di adeguamento tecnico (rif. elaborati GE.AGB01.PDV.6.7).

Il punto di osservazione più vicino all'impianto è dato l'Area Artigianale di Muro Lucano. Da tale area, così come dai tutti gli altri punti di osservazione ricadenti nell'areale studio, l'adeguamento tecnico migliora la percezione dell'impianto in quanto si riduce il numero di aerogeneratori visibili ed aumentano le distanze tra le turbine. Inoltre, per effetto della distanza dei punti di osservazione, non risultano apprezzabili le differenze dimensionali tra le turbine previste nel progetto autorizzato e quelle di adeguamento tecnico.

È importante sottolineare che la massima velocità di rotazione dei modelli autorizzati è circa 16,6 giri/min, (per turbine di diametro 90 m) mentre per il modello in adeguamento tecnico proposto, la massima velocità di rotazione delle pale si riduce a 12,6 giri/min per le turbine di diametro 150 m, e 14 giri/min per la turbina di diametro 136 m. Studi hanno dimostrato che la riduzione della velocità di rotazione migliora la percezione dell'impianto.

In definitiva, dalle analisi condotte, stando alle caratteristiche percettive e paesaggistiche dei luoghi, **si ritiene che l'incremento delle dimensioni degli aerogeneratori il cui impiego è previsto nel progetto di adeguamento tecnico in confronto con quelli il cui impiego era previsto nel progetto autorizzato, non determini effetti negativi significativi sul paesaggio. Infatti, l'incremento reale campo di visibilità determinato dall'adeguamento tecnico risulta pressoché nullo, e la riduzione delle turbine determina un alleggerimento delle viste panoramiche per effetto del numero inferiore di aerogeneratori visibili.**

6. SINTESI DEGLI IMPATTI

Lo scopo di questo paragrafo è quello di descrivere in relazione alle diverse componenti ambientali nelle fasi di cantiere ed esercizio l'impatto potenziale dell'impianto autorizzato con l'ottimizzazione progettuale derivante dall'adeguamento tecnico proposto.

| Componenti Ambientali | Impatto potenziale dell'impianto come da Progetto autorizzato | Impatto potenziale dell'impianto proposto con l'ottimizzazione progettuale esecutiva rispetto al progetto autorizzato | |
|-----------------------|---|--|---|
| | | Fase di cantiere | Fase di esercizio |
| Paesaggio | L'area di studio è caratterizzata da rilievi con versanti a pendenze variabili. L'installazione degli aerogeneratori e gli interventi ed opere connesse non determineranno una modifica degli elementi caratteristici del paesaggio, le turbine si pongono in un contesto di area vasta dove sono presenti opere simili (anche se localizzate sul territorio Campano). | In misura migliorativa: - minori opere e conseguente diminuzione effetto antropico; | In misura migliorativa: - riduzione del numero di aerogeneratori con incremento del campo di visibilità dell'impianto pressoché nullo; - diminuzione incidenza visiva e paesaggistica per effetto di un alleggerimento della presenza dell'impianto nelle viste panoramiche. |
| Popolazione | L'impianto si colloca al di fuori dei centri abitati e interessa aree con fabbricati sparsi o raggruppati in piccoli agglomerati. | In misura migliorativa: - Minori opere e conseguente diminuzione del disturbo indotto durante l'esecuzione dei lavori; - minori interferenze con la circolazione dei mezzi di cantiere. | In misura migliorativa: - riduzione campi elettromagnetici generati dall'impianto - riduzione dell'emissione acustica complessiva determinata dall'impianto |
| Rumore | Il progetto autorizzato non prevede immissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalle vigenti normative. | In misura migliorativa: - Minori opere e conseguente diminuzione del disturbo indotto durante l'esecuzione dei lavori. | In misura migliorativa: - Il clima acustico generato dalla riduzione degli aerogeneratori migliora rispetto al progetto originario sia per il ridotto numero degli aerogeneratori che per la ridotta emissione acustica delle turbine. |

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| Suolo | <p>L'impianto incide su suoli che sono seminativi o pascoli/incolti. Non sono interessate formazioni botaniche di pregio.</p> <p>Lo spazio sottratto risulta determinato dalle piazzole, dalla viabilità di nuova realizzazione, dalla base delle torri, dalla sottostazione di trasformazione. Ad eccezione di questi "spazi sottratti" le pratiche attuali potranno essere ancora svolte senza sostanziali modificazioni. Al termine della vita utile dell'impianto (30anni) i suoli saranno restituiti alle originarie destinazioni, salvo una previsione di repowering o revamping dell'impianto.</p> | <p>In misura migliorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diminuzione dell'effetto antropico per riduzione della realizzazione di nuove opere; | <p>In misura migliorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione del numero di torri e piazzole, riduzione degli interventi di nuova viabilità con conseguente minore sottrazione di suolo agricolo; - diminuzione dell'effetto antropico per la riduzione delle opere da realizzare. |
| Fauna | <p>Il gruppo tassonomico più esposto alle iterazioni con l'eolico ed in particolare con le turbine è certamente l'avifauna.</p> <p>Il cavidotto interrato e realizzato in prevalenza su tracciati di strade esistenti non interferisce con l'avifauna in fase d'esercizio, ma solo marginalmente in fase di cantiere data la presenza antropica.</p> <p>Si evidenzia tuttavia che le specie si adattano alla presenza di tali ostacoli deviando i loro spostamenti quel tanto che basta per evitare gli ostacoli.</p> <p>Tuttavia, al fine di evitare o limitare qualsiasi forma di impatto con la proposta di progetto, si prevedono turbine realizzate su pali con colorazione non trasparente e non riflettente, e a basso numeri di giri, che saranno perfettamente percepite dall'avifauna.</p> <p>Per la fauna terrestre, mammiferi e rettili in fase di esercizio si può assistere ad un momentaneo allontanamento delle specie nelle aree strettamente di cantiere.</p> <p>Tuttavia, a termine lavori si assisterà ad un ravvicinamento graduale delle stesse fino al margine delle opere che a termine dei lavori saranno quasi totalmente restituite alle precedenti pratiche agricole.</p> <p>In fase d'esercizio le specie terrestri il disturbo è invece assimilabile a quello prodotto dalle normali pratiche agricole svolte sulle aree.</p> <p>Tutto ciò premesso la proposta di adeguamento tecnico, che risulta in minus,</p> | <p>In misura migliorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione delle opere da realizzare e delle superfici da occupare con conseguente riduzione di habitat sottratti e disturbi indotti nella fase di cantiere. | <p>In misura migliorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione delle superfici e, quindi, degli habitat sottratti; - riduzione del numero di aerogeneratori e maggiore interdistanza tra le turbine e, di conseguenza, riduzione del rischio di collisione da parte dell'avifauna; - Riduzione del numero di giri al minuto e quindi maggiore perceibilità delle pale e maggior possibilità di evitare di ostacoli; |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| | non apporta incrementi del disturbo sulle specie faunistiche anzi il fatto stesso che sono in riduzione determina minore disturbo. | | |
| Acque superficiali e profonde | Gli aerogeneratori non interferiscono con il reticolo idrografico superficiale, né la presenza dell'impianto determina possibili forme di contaminazione data l'assenza di qualunque scarico ed emissione. | Impatto poco rilevante <ul style="list-style-type: none"> - riduzione delle interferenze con il ruscellamento superficiale in conseguenza della riduzione delle opere da realizzare. - riduzione delle interazioni con l'eventuale circolazione sotterranea. | In misura migliorativa: <ul style="list-style-type: none"> - riduzione dell'incidenza sul comparto idrico superficiale in considerazione della riduzione delle opere da realizzare - riduzione delle interazioni con l'eventuale circolazione sotterranea per effetto della riduzione delle opere di fondazione profonda. |
| Campi elettromagnetici | Il progetto autorizzato non determina un impatto negativo di tipo elettromagnetico in quanto non sono presenti recettori nelle distanze di prima approssimazione (DPA). | Impatto non presente | In misura migliorativa: <ul style="list-style-type: none"> - riduzione dell'impatto elettromagnetico per effetto della riduzione del numero degli aerogeneratori e delle terne del cavidotto di collegamento interno al parco. |
| Socio economico | L'impianto di progetto si integra nella struttura economica locale ed apporta benefici dal punto di vista: <ul style="list-style-type: none"> - occupazionale, economico per l'aumento della redditività. - ambientale in quanto si incrementa la quota di energia pulita prodotta all'interno del territorio interessato dalla realizzazione dell'impianto. | Invariato | Invariato |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Rischi rilevanti | <p>Le opere in progetto, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, non comportano rischi per l'ambiente e la salute connessi alla possibilità di incidenti rilevanti; si esclude, in tutte le fasi, il rilascio di sostanze inquinanti, dato che non si utilizzano prodotti che potrebbero generare ricadute ambientali per rilasci nel suolo, nell'aria o nelle acque.</p> | <p style="text-align: center;">Invariato</p> | <p style="text-align: center;">Invariato</p> |
| Producibilità e mancate emissioni | <p>L'impianto autorizzato comporterà la produzione di energia da fonti rinnovabili e, di conseguenza, contribuirà alla riduzione di emissioni in atmosfera tipiche della produzione di energia da fonti convenzionali.</p> | <p>In misura migliorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione delle opere da realizzare e di conseguenza dell'innalzamento di polveri durante la fase di cantiere. | <p>In misura migliorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumento della producibilità - aumento della riduzione di emissioni in atmosfera. |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 26 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|--|

4 CONCLUSIONI

Sulla base delle analisi e degli approfondimenti effettuati circa gli impatti sulla compatibilità territoriale e ambientale, l'adeguamento tecnico proposto al progetto di impianto eolico autorizzato comporta un'ottimizzazione della configurazione generale dell'impianto e migliora la compatibilità dell'impianto rispetto alle matrici ambientali esistenti attraverso i molteplici effetti positivi originati che non risulterebbero diversamente riscontrabili qualora l'impianto fosse realizzato come ad oggi autorizzato.




















La proposta di adeguamento tecnico ottimizza la configurazione generale dell'impianto in quanto comporta una riduzione delle opere da realizzarsi a seguito della significativa riduzione del numero di aerogeneratori previsti (da 25 a 12) e delle opere accessorie quali strade, piazzole e cavidotti di. Contemporaneamente, **comporta un incremento della producibilità attesa dell'impianto per l'utilizzo di aerogeneratori di potenza maggiore, di nuova generazione e più performanti.**

Dal punto di vista della pianificazione territoriale, **l'adeguamento tecnico non determina l'interessamento di nuovi vincoli, piuttosto riduce le aree vincolate interessate dalle opere.**

La proposta di adeguamento tecnico, non modificando l'ubicazione delle opere rispetto al progetto autorizzato, interessa le stesse matrici ambientali ma risulta migliorativa dal punto di vista dell'impatto percettivo, dei potenziali impatti sull'avifauna, degli effetti antropici determinati dai nuovi interventi, dell'occupazione di superficie e delle movimentazioni di terra, e comporta, pertanto, una diminuzione dell'impatto complessivamente generato dall'impianto verso tutte le componenti ambientali.

Si rappresenta, in ultimo, che per effetto di quanto indicato al comma 3 dell'art. 5 del DLgs 28/2011 e s.m.i., **l'adeguamento tecnico proposto si configura come "modifica non sostanziale" all'impianto eolico autorizzato.**

La seguente matrice degli impatti evidenzia una generale diminuzione degli impatti su tutte le principali componenti ambientali sia in fase di cantiere che di esercizio della nuova configurazione di impianto rispetto a quella oggi autorizzata.

| Componenti Ambientali | Effetti della modifica progettuale proposta rispetto al progetto assentito | |
|---------------------------------------|---|---|
| | Fase di cantiere | Fase di esercizio |
| 1) Paesaggio |  |  |
| 2) Popolazione |  |  |
| 3) Rumore |  |  |
| 4) Suolo |  |  |
| 5) Fauna e fauna |  |  |
| 6) Acque superficiali e profonde |  |  |
| 7) Elettromagnetismo | Inesistente |  |
| 8) Socio-economico |  |  |
| 9) Rischi rilevanti |  |  |
| 10) Producibilità e mancate emissioni |  |  |

 Positivo

 Invariato

 Negativo

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina | GE.AGB01.PDV.0.1 03/03/2023 23/11/2023 00 28 di 28 |
|---|--------------------------------------|---|--|

ALLEGATI

Allegato 1 - DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE UNICA - DGR n. 1415 del 23/10/2012

Allegato 2 – DETERMINA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



REGIONE BASILICATA
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 1415

SEDUTA DEL 23 OTT. 2012

ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE
DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
DIPARTIMENTO

OGGETTO D.Lgs.387/2003, art.12 e L.R. n.1/2010 - D.P.R. 327/01 e D.Lgs. 330/04.- Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico per la produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in agro del Comune di Muro Lucano (Parco Eolico) e nel Comune di Balvano (Impianti di rete e di utenza), proposto dalla società Monte Raitiello S.r.l. e Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'acquisizione dei suoli.

Relatore **ASSESSORE DIPTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE
DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

La Giunta, riunitasi il giorno 23 OTT. 2012 alle ore 14,15 nella sede dell'Ente,

| | | Presente | Assente |
|-------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1. Vito DE FILIPPO | Presidente | | X |
| 2. Agatino Lino MANCUSI | Vice Presidente | X | |
| 3. Attilio MARTORANO | Componente | X | |
| 4. Rosa MASTROSIMONE | Componente | X | |
| 5. Vilma MAZZOCCO | Componente | | X |
| 6. Maurizio Marcello PITTELLA | Componente | X | |
| 7. Vincenzo Edoardo VITI | Componente | X | |

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 9 pagine compreso il frontespizio
e di N° 20 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ UPB _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ UPB _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto



LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dalle Pubbliche Amministrazioni*;
- VISTO** la Legge Regionale 02.03.1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante *Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale*;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 (*Individuazione degli atti di competenza della Giunta*);
- VISTO** le Deliberazioni della Giunta regionale 03 maggio 2006 n. 637 (*Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa*) come modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2005, n.1148 (*L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e succ. modif. - Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta*) come rettificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 05 luglio 2005, n.1380;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta regionale 05 ottobre 2005, n.2017 (*Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell'area istituzionale della Presidenza e della Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati*);
- VISTO** inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale numeri 125/06, 1399/06, 1568/06, 1571/06, 1573/06, 1729/06, 1946/06, 1167/07, 310/08 e 464/08, recanti parziali modifiche alla declaratoria di alcune strutture dei Dipartimenti regionali;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2012, n. 111 (*Conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica*);
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010 n. 2063 (*Art. 2 comma 8 L.R. n. 31/10. Conferimento incarico di direzione dell'ufficio Gestione e Regimi di Aiuto e ad interim dell'Ufficio Energia presso il Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica*);
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- CONSIDERATO** che il comma 4 dell'art. 12 del citato D.Lgs. 387/2003 prevede che l'Autorizzazione Unica Regionale sia rilasciata dall'Amministrazione Regionale, a seguito di un "Procedimento Unico";
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- VISTO** il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture";
- VISTA** la Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1 (*Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale*);
- VISTA** la Legge Regionale 15 febbraio 2010, n. 21 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19.01.2010 n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale";



- VISTO** il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" emanato in attuazione dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003, comma 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 settembre 2010, n.219 ed entrate in vigore il 3 ottobre 2011;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010 n. 2260 "*Legge Regionale 19 gennaio 2010 n.1, art. 3 - Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici*", pubblicata nel BURB del 31 dicembre 2010;
- VISTO** il Disciplinare di cui alla citata D.G.R. 2260/2010 "*Procedure per l'attuazione degli obiettivi del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) e disciplina del procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'attuazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili e linee guida tecniche per la progettazione degli impianti stessi*", nel seguito "Disciplinare";
- VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 26 aprile 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 01/05/2012;
- VISTA** la Legge Regionale n.17 del 9 agosto 2012 avente ad oggetto "*Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2012, n.8*";
- VISTA** la Legge Regionale n. 16 dell'8 agosto 2012 riguardante l'approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il Triennio 2012/2014;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1090 dell'8/08/2012 avente ad oggetto "*Assestamento del bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il Triennio 2012/2014* " L.R. 8/08/2012 n. 16. Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di base variate";
- VISTA** la Deliberazione di G.R. n.1091 dell'8/08/2012 riguardante: "Proroga disposizioni di cui alla D.G.R. N. 658 DEL 29/05/2012" per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012;
- ATTESO** che nel "Procedimento Unico" sopra richiamato rientra in capo all'Ufficio Energia, struttura competente per il rilascio della citata Autorizzazione Unica Regionale, anche l'attività istruttoria tecnica-amministrativa di valutazione delle istanze per la quale sono richieste competenze e professionalità specifiche;
- VISTA** la Legge n.241/1990;
- VISTA** la L.R. n.47/1998;
- VISTA** la Legge Costituzionale n.3/2001;
- VISTO** il D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164;
- VISTA** la Legge 23/08/2004, n.239;
- VISTA** la L.R. 22/10/2007, n.19
- VISTA** la L.R. 19/01/2010, n.1 come integrata e modificata dalla L.R. n.21 del 15/02/2010;
- VISTA** il Decreto Legge 24/01/2012, n. 1;

PREMESSO che:

l'art.12 del D.Lgs. n.387/03 disciplina le modalità e le procedure per il rilascio della autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili;

l'art.4 "Norma Transitoria", commi 1 e 4, della L.R. n.1/2010 stabilisce che i progetti che alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2007 hanno ottenuto il parere favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n.47/98, anche nel caso in cui la Giunta Regionale ha espresso atto definitivo di diniego, sono esclusi dal computo dell'incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsto dal P.I.E.A.R. approvato e che i proponenti gli stessi progetti, trascorsi 30 giorni dalla data del 20/01/2010 di entrata in vigore della L.R. n.1/2010, potevano presentare nei successivi 90 giorni apposita istanza per il rilascio della prescritta autorizzazione;

VISTA

la nota prot.n.126433/75AB del 25 giugno 2010, con la quale l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione ha comunicato l'elenco dei progetti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.4 della L.R. n.1/2010, che comprende anche quello della società Monte Raitiello S.r.l. ubicato sui territori dei Comuni di Muro Lucano (parco eolico) e di Balvano (opere di utenza e di rete) che prevedeva originariamente una potenza nominale complessiva di 55,50 MW, per numero 40 aerogeneratori di diversa taglia e dimensioni;

VISTA

la richiesta di autorizzazione presentata in data 17/02/2011 al n.28368/73AD di prot. gen., ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.Lgs.n.387/03 e dell'art.4 della L.R. n.1/10, dalla Società Monte Raitiello S.r.l. con sede legale in Milano Via Durini n.18, per la costruzione e l'esercizio di un Parco Eolico in agro del Comune di Muro Lucano nella zona che si sviluppa lungo i rilievi di Monte Raitiello, Serra Acquarone e Serra Campolungo nonché sui territori dei Comuni di Bella e Balvano per le opere di utenza e di rete, tutti appartenenti alla provincia di Potenza;

VISTO

il progetto della Società Monte Raitiello S.r.l. denominato "Monte Raitiello" per la costruzione e l'esercizio del Parco eolico in definitiva costituito da n.25 aerogeneratori (di cui n.6 della potenza nominale di 3,00 MW, n.18 della potenza nominale di 2,00 MW e n.1 della potenza nominale di 1,80 MW) per una potenza nominale complessiva di 55,80 MW, nonché delle relative opere connesse che indica, tra l'altro, le modalità di esercizio dell'attività produttiva nonché di manutenzione e dismissione degli impianti, a conclusione della loro vita utile;

DATO ATTO

che in data 13 dicembre 2011 con nota prot.n. 0212543/75AB l'Ufficio Compatibilità Ambientale regionale ha inviato copia dell'estratto del Verbale della seduta del 22 luglio 2011 con il quale ad unanimità di consenso il C.T.R.A. ha espresso parere favorevole al rilascio del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale ai sensi della L.R. n.47/1998 (e s.m.i.) e del D.L.vo n.152/2006 – Parte II (e s.m.i.) ed il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.n.42/2004 (e s.m.i.) relativamente al "Progetto per la costruzione e l'esercizio di dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse costituito da n.25 aerogeneratori per una potenza nominale complessiva di 55,80 MW nei Comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano, proposto dalla società Monte Raitiello S.r.l., con l'osservanza delle prescrizioni in esso riportate;



- VISTO** il verbale dell'ultima seduta della Conferenza di servizi del 14/12/2011 conclusasi con esito positivo, dal quale risulta che le diverse Amministrazioni pubbliche e gli Uffici regionali coinvolti nel procedimento unico hanno ribadito ovvero espresso, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze di legge, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, i permessi, i giudizi e gli assensi comunque denominati, occorrenti per il rilascio della autorizzazione regionale, prevista all'art.12 del citato D.Lgs.387/03;
- DATO ATTO** che la Conferenza di servizi ha dichiarato la conclusione del procedimento con esito positivo anche per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per la quale si è espresso favorevolmente l'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nonché il C.T.R.A. di cui alla L.R. n.47/98 mentre si è inteso conformemente acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per la decorrenza dei termini stabiliti dall'art.146 del D.Lgs.n.42/2004;
- RILEVATO** che, la Conferenza di servizi ha preso atto del Progetto di Sviluppo Locale previsto dal vigente P.I.E.A.R. approvato con la L.R. n.1/2010 e dal relativo Disciplinare approvato con D.G.R. n.2260/2010 per la parte di potenza del parco eolico eccedente i 20,00 MW sul quale si è già espresso il Comune di Muro Lucano con deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 13/12/2011 – prot.n.12225;
- CONSIDERATO** che per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003 la società Monte Raitiello S.r.l. in data 5 luglio 2012 prot.n.118683/73AD ha presentato i documenti previsti dall'Appendice "A" punto 1.2.1.11 del vigente P.I.E.A.R. (polizza fideiussoria assicurativa n.0146.5034584.36 rilasciata dalla Fondiaria – SAI S.p.A. a garanzia della dismissione dell'impianto, dichiarazione del Credito Artigiano, del Gruppo bancario Credito Valtellinese, sulla capacità economia e finanziaria del 29/03/2012, piano economico e finanziario asseverato in data 23/03/2012 dal Credito Artigiano;
- VISTA** la D.G.R. del 29 dicembre 2010, n.2260 avente ad oggetto "Legge Regionale 19 gennaio 2010 n.1, art.3 – Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici" pubblicato nel S.O. al B.U.R. della Basilicata n.51 del 31/12/2010;
- VISTA** la D.G.R. n.191 del 15/02/2011, con la quale sono stati disciplinati i "criteri di preliminare ammissibilità" dei progetti previsti all'art.4 della L.R. n.1/2010;
- VISTO** il verbale del 10 ottobre 2012 acquisito agli atti d'Ufficio in data 18/10/2012 prot. n.183077/7102 – 7302/73AD, con il quale il Comitato di Coordinamento di cui all'art.6 della L.R. n.1/2010 ha preso atto del parere favorevole espresso dall'apposita Conferenza di servizi sul progetto di che trattasi su richiesta dell'Ufficio Energia in data 1 ottobre 2012 prot.n.170601/73AD;
- VISTA** la dichiarazione resa dall'Amministratore Delegato della società Monte Raitiello S.r.l. del 05/10/2012 di espressa rinuncia al progetto originariamente presentato con istanza in data 14/11/2005 prot.n.228402/73AD integrata in data 16/11/2006 prot.n.234927/73AD, così come prescritto dalla su detta D.G.R. n.191/2011, per la quale istanza la Giunta Regionale con D.G.R. n. 608/207 ha espresso il diniego al rilascio dell'autorizzazione;
- DATO ATTO** che, nell'ambito del procedimento unico (Conferenza di servizi), venne accertata la conformità urbanistica del progetto ed approvata l'opera (parco eolico, opere connesse ed infrastrutture) anche per l'applicazione degli effetti del D.P.R. n.327/2001, come modificato dai Decreti Legislativi n.302/2002 e n.330/2004;

DATO ATTO, inoltre, che con avviso del 03/08/2012 prot.n.137984/73AD pubblicato in data 08 agosto 2012 all'albo pretorio del Comune di Muro Lucano nonché in data 09/08/2012 sui quotidiani "MF il quotidiano dei mercati finanziari" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" si è proceduto, ai sensi e per gli effetti degli artt.11, 16, 19 e 52 quater del D.P.R. 327/2001, all'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni dei soggetti (ditte catastali) riportati in elenco, in numero superiore a 50;

VERIFICATO che decorsi i termini stabiliti dall'avviso di avvio del procedimento in 30 giorni è prevenuta una nota da parte del signor Discanni Salvatore, i cui terreni sono interessati dall'espropriazione, nella quale ha richiesto l'esproprio dell'intero terreno di proprietà nonché un adeguato calcolo della indennità espropriativa, tutte osservazioni che interessano la fase successiva alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

DATO ATTO che il provvedimento finale successivo all'approvazione del progetto definitivo, deve contenere le indicazioni previste all'art.16, comma 2, nonché determinare l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del Titolo II del D.P.R. n.327/2001;

RITENUTO di poter procedere al rilascio della prevista autorizzazione unica regionale di cui all'art.12 del D.Lgs.n.387/03 per la costruzione e l'esercizio del parco eolico in argomento, delle relative opere connesse e delle infrastrutture ritenute indispensabili, avendo acquisito come prescritto tramite apposita Conferenza di servizi tutti gli assensi comunque denominati dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte nonché l'espressione del parere favorevole del Giudizio di Compatibilità Ambientale ai sensi della L.R. n.47/98 e del D.Lgs.152/2006 – Parte II, ed il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs.n.42/2004;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica;
A unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa.

Di esprimere, con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal C.T.R.A nel parere reso e contenuto nel verbale della seduta del 22 luglio 2011, Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale ai sensi della L.R. n.47/1998 (e s.m.i.) e del D.L.vo n.152/2006 – Parte II relativamente al "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico nei Comuni di Muro Lucano (PZ), Bella (PZ) e Balvano (PZ)", proposto dalla società Monte Raitiello S.r.l. con sede legale alla via Durini n.18 - Milano;

Di dichiarare il Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale espresso ai sensi e per gli effetti della L.R. n.47/1998 (e s.m.i.) e del D.Lgs.152/2006 – Parte II (e s.m.i.), relativamente al "Progetto per la costruzione e l'esercizio del parco eolico nei Comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano, proposto dalla società Monte Raitiello S.r.l., valevole per un periodo massimo di cinque anni, con obbligo di dare inizio alla esecuzione dei lavori entro e non oltre un anno, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

Di rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. la cui validità è di 5 anni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

Di approvare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 1, del D.Lgs. n.387/2003, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo del Parco eolico, proposto dalla Società Monte Raitiello S.r.l. con sede legale in Milano Via Durini n.18, da costruire lungo i rilievi di Monte Raitiello, Serra Acquarone e Serra Campolungo, nonché sui territori dei Comuni di Bella e Balvano per le opere di utenza e di rete, tutti Comuni appartenenti alla provincia di Potenza, costituito da n.25 aerogeneratori (di cui n.6 della potenza nominale di 3,00 MW, n.18 della potenza nominale di 2,00 MW e n.1 della potenza nominale di 1,80 MW) per una potenza totale nominale del parco di 55,80 MW;



Di apporre, ai sensi e per gli effetti degli artt.9 e seguenti del D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dalla costruzione dell'opera (parco eolico, opere connesse e infrastrutture indispensabili) del progetto approvato in conformità alle norme urbanistiche, autorizzato e pertanto dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.Lgs.387/2003;

Di stabilire che entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione dovrà essere emanato il decreto di esproprio, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.327/2001.

Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 3, del D.Lgs.n.387/2003, la Società Monte Raitiello S.r.l. alla costruzione ed all'esercizio del Parco eolico costituito da n.25 aerogeneratori della potenza nominale rispettivamente di 1,80, 2,00 e 3,00 MW per un potenza complessiva di 55,80 MW finalizzato alla produzione di energia elettrica, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, ricadente sul territorio dei Comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano, tutti in provincia di Potenza;

Di dare atto che, in base alle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010 emanate ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/2003 della L.R. n.1/2010 come modificata dalla L.R. n.21/2010 nonché dalla L.R. n.8/2012 come modificata dalla L.R. n.17/2012, la Società Monte Raitiello S.r.l., è tenuta a finanziare e realizzare sul territorio del Comune di Muro Lucano le opere ed i lavori previsti dal Progetto di Sviluppo Locale, in base all'importo di spesa e secondo le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi e approvato dall'Amministrazione Comunale di Muro Lucano;

La Società Monte Raitiello S.r.l. è tenuta, a pena di decadenza della presente autorizzazione, a:

- dare inizio all'esecuzione dei lavori di costruzione del parco eolico, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili entro un anno e ad ultimare gli stessi entro tre anni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento autorizzatorio;
- costruire le opere e a realizzare i lavori nonché ad esercire il Parco eolico nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti nel settore energetico ed ambientale ed inerenti, in particolare, la sicurezza, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nonché delle norme in materia edilizia ed in base alle prescrizioni, alle osservazioni ed in conformità ai pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi e assensi comunque denominati, rilasciati dalle varie Amministrazioni interessate e che qui si intendono richiamati;
- chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione per eventuali varianti sostanziali del progetto approvato che si rendessero necessarie nel corso d'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero nel corso della vita utile dell'impianto;
- finanziare e realizzare i progetti di "compensazione ambientale" approvati dalle Amministrazioni comunali, secondo le modalità e l'entità stabiliti in conferenza, approvati dalle singole amministrazioni comunali e proposti nei conseguenti accordi sottoscritti.

La Società Monte Raitiello S.r.l. è tenuta pertanto a:

- depositare, prima dell'effettivo inizio dei lavori, presso l'Ufficio regionale competente il progetto esecutivo, del Parco eolico autorizzato, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, al fine di consentire agli Uffici della Regione il controllo di conformità rispetto al progetto definitivo autorizzato con il presente provvedimento deliberativo.
- comunicare l'effettivo inizio e l'avvenuta ultimazione dei lavori e delle opere del parco eolico autorizzato, nonché l'entrata in esercizio definitivo dell'impianto e, annualmente, all'Ufficio regionale competente i dati relativi alla produzione di energia elettrica.



La Società Monte Raitiello S.r.l. è inoltre obbligata a dismettere il Parco Eolico, le relative opere connesse e le eventuali infrastrutture, nonché a ripristinare lo stato originario dei luoghi a conclusione della sua vita utile, in base al progetto di dismissione presentato ed autorizzato dalla Regione e nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, a pena di escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia.


Il presente provvedimento di autorizzazione viene notificato alla società Monte Raitiello S.r.l. ed ai Comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano i cui territori sono interessati dalla realizzazione dei lavori e delle opere del parco eolico e delle opere di connessione.

Il presente provvedimento viene inoltre notificato, per competenza all'Ufficio Compatibilità Ambientale e all'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e per conoscenza all'Ufficio Infrastrutture della Regione.

Il presente provvedimento è pubblicato, per estratto, nel B.U.R. della Basilicata.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.


(ing. Giuseppe Rasola)

IL DIRIGENTE


(avv. Vito Marsico)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 24.10.18
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO


F. J. J. J.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SECRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri



Ministero della transizione ecologica
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura
Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Istanza di proroga dei termini di validità della pronuncia di compatibilità ambientale espressa dalla D.G.R della regione Basilicata n. 1415 del 23 ottobre 2012 relativo al progetto di impianto eolico da realizzare in agro dei Comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano (PZ).
Progetto presentato dalla Monte Raitiello S.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Notaruzzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), che prevede il deferimento *"al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,"* della decisione *"di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti"* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *"Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto"*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi del D.M. 10 settembre 2010";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota n. 7593 del 16 aprile 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo alla conclusione del procedimento di proroga, per un periodo pari a 36 mesi, del termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, con deliberazione della Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012, relativamente al progetto di impianto eolico e relative opere di connessione da realizzare in agro dei Comuni di Muro Lucano, di Bella e di Balvano (PZ), proposto dalla società Monte Raitiello S.r.l.;

PRESO ATTO che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012 - i cui termini di validità sono stati dapprima rideterminati con deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 10 aprile 2015 e, successivamente, prorogati al 31 dicembre 2018, con deliberazione di Giunta regionale n. 1352 del 23 novembre 2016 - richiede l'osservanza delle prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente rese nella seduta del 22 luglio 2011;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di 25 aerogeneratori, di cui 18 aventi potenza nominale unitaria pari a 2 MW, 6 di potenza unitaria nominale di 3 MW e 1 della potenza nominale di 1,8 MW, per una potenza nominale complessiva di 55,8 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili;

PRESO ATTO che la competenza in ordine alla valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW è stata, successivamente, attribuita alla competenza statale dal decreto legislativo 10 giugno 2017, n. 104 del 2017, attuativo della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Monte Raitiello S.r.l., con nota del 20 settembre 2018, ha presentato istanza di proroga di 36 mesi del termine di validità del provvedimento di VIA, reso dalla regione Basilicata sul progetto in esame con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il parere n. 2911 del 21 dicembre 2018, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha respinto l'istanza di proroga di 36 mesi avanzata dal proponente con riguardo al progetto in esame;

VISTO il parere n. 3054 del 21 giugno 2019, con il quale la citata Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, ha accolto la richiesta del proponente, relativa alla redazione della Valutazione di incidenza ambientale concernente le aree SIC-ZPS Monte Paratiello (IT9210190) e la Riserva naturale Monti Eremita - Marzano interna ai SIC-ZPS (IT8050020), riservandosi ulteriori valutazioni rese all'esito dell'analisi della documentazione;

VISTO il parere n. 3190 del 15 novembre 2019, con il quale la menzionata Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, in esito all'esame della documentazione relativa alla Valutazione di incidenza ambientale sopra citata inviata dal proponente, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 9173-P del 27 marzo 2019, con la quale il Ministero della cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo, anche sulla base del parere espresso, con nota prot. n. 1726 del 6 marzo 2019, dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, ritenendo che *"non sussistono i presupposti indispensabili per confermare le valutazioni già effettuate in merito al Progetto di cui trattasi nell'ambito della VIA regionale"*;

VISTA la nota prot. n. 16477 del 13 giugno 2019, mediante la quale il citato Ministero della cultura ha reso le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, confermando il citato parere n. 9173-P del 27 marzo 2019;

VISTA la nota acquisita con prot. DICA n. 25632 del 14 settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso la documentazione relativa alla fase istruttoria necessaria alla valutazione dell'opera che qui si esamina;

VISTA la nota prot. n. 25218 del 9 settembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 21 settembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori, utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la nota n. 20008 del 21 settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha richiesto di stralciare dall'ordine del giorno della riunione in oggetto *"la questione relativa alla proroga della VIA relativa all'impianto eolico della Monte Raitiello Srl, posto che nel*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

lungo periodo di tempo intercorso dalla proposizione della domanda di proroga, la società proponente ha presentato un aggiornamento del progetto (sostituzione con un numero minore di aerogeneratori di maggiori dimensioni) che secondo quanto statuito dalla Commissione VIA-VAS in sede di valutazione preliminare dovrà essere oggetto di una nuova procedura di VIA”;

VISTA la nota n. 27473 del 1° ottobre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, richiedeva al citato Dicastero di comunicare i propri intendimenti circa il prosieguo del procedimento in oggetto;

VISTA la nota n. 8398 del 6 aprile 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha confermato la richiesta di rimessione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, in considerazione della rinuncia del proponente, *medio tempore* intervenuta, alla menzionata variante di progetto;

VISTA la nota n. 14601 del 25 maggio 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 31 maggio 2022 una riunione di coordinamento per l’acquisizione dei necessari elementi istruttori, utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ATTESO che, in sede di riunione, i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire ad un accordo per il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

VISTA la nota n. 20663 del 31 maggio 2022, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame, nonché gli stralci grafici e cartografici tratti dalla documentazione prodotta dalla società proponente;

VISTA la nota n. 21909 del 9 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha trasmesso ulteriore documentazione;

RILEVATO che il Ministero della cultura, facendo proprie le valutazioni espresse dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata con parere n. 1726 del 6 marzo 2019, ha evidenziato che, dalla data del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è mutato il quadro normativo in ragione dell’entrata in vigore della citata legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, con riferimento alla quale “*non è stata mai effettuata una verifica della compatibilità ambientale tra le aree non idonee*” e il progetto in esame;

RILEVATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con il citato parere n. 1726 del 6 marzo 2019, ha sottolineato la necessità di verificare la situazione al contorno facendo ricorso ad una “*tavola di analisi delle interferenze con eventuali parchi limitrofi esistenti e con parchi autorizzati, al fine di valutare eventuale impatto cumulativo sul paesaggio*”, nonché di svolgere la valutazione di incidenza ambientale in relazione alla presenza di Siti di interesse comunitario (SIC) - Zone di protezione speciale (ZPS) posti nelle vicinanze;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, a parere della competente Soprintendenza, la citata legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 (Allegato A1.3) individua il territorio di Muro Lucano (comuni di Muro Lucano, Castelgrande, Bella, Baragiano, Picerno e Vietri) tra le aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

ATTESO che il Ministero della cultura ha rappresentato *"la necessità di analizzare ex novo l'insieme delle interferenze possibili, attraverso una nuova valutazione di impatto ambientale secondo quanto stabilito"* dal citato articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria del 31 maggio 2022, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *"Burden sharing"*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di almeno 1 GW a partire dall'anno 2021 e che, sulla stessa linea, il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO che la mera interferenza delle opere in progetto con le fasce di rispetto di cui alla citata legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, non potrebbe comunque comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto in quanto richiederebbe lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, nei citati pareri, ha rappresentato che *"all'epoca del rilascio dell'autorizzazione e ad oggi, il parco eolico non interessava aree della Rete Natura 2000, Aree Naturali Protette, Aree con immobili di interesse pubblico, zone con vincolo architettonico/archeologico"* e che il progetto si pone all'esterno dell'area *buffer* della ZSC IT9210190 "Monte Paratiello" e della Riserva Naturale SIC-ZPS IT8050020 "Massiccio Monte Eremita ed è esterno all'area *buffer* di 1000 metri di distanza dai confini delle aree SIC o ZPS;

CONSIDERATO, altresì, che, avendo riguardo all'impatto paesaggistico dell'opera in esame, la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, nel citato parere n. 2911 del 21 dicembre 2018, ha evidenziato che non sono intervenute modifiche dello stato vincolistico rispetto a quanto valutato nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale, non essendo sopravvenuti nuovi livelli di vincolo e tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha rilevato l'assenza di alterazioni fisiche dell'area oggetto dell'intervento successivamente all'adozione del provvedimento originario di compatibilità ambientale di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha, inoltre, rilevato che *"non sono stati realizzati o autorizzati impianti eolici, sia pure di minima potenza, che possano rendere necessaria una verifica di impatto cumulativo"* e, inoltre, che *"non vi sono progetti, anche appartenenti a differenti tipologie di attività, autorizzati o per i quali il procedimento di autorizzazione sia in corso"*;

RITENUTO che il Ministero della cultura non ha effettivamente individuato specifiche criticità e ricadute del progetto in punto di beni e aree tutelate, limitandosi a rappresentare la non idoneità del contesto territoriale nel quale ricade il progetto medesimo;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha sottolineato che l'impianto si colloca in una zona - caratterizzata da rari presidi abitati e priva di nuovi fabbricati - che non presenta ricettori sensibili, e che la distanza degli aerogeneratori da edifici a destinazione abitativa non è mai inferiore a 2,5 volte l'altezza massima delle torri in progetto;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO che, in considerazione delle particolari vicende procedurali sopra descritte, la proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata con deliberazione della Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012 - che può intendersi, anche in considerazione degli approfondimenti istruttori svolti, quale rinnovo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale - debba decorrere a far data dalla conclusione del presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, con deliberazione della Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012 - come rideterminati con deliberazioni della Giunta regionale n. 453 del 10 aprile 2015 e n. 1352 del 23 novembre 2016 - relativamente al progetto di parco eolico da realizzare in agro dei comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano (PZ), della società Monte Raitiello S.r.l, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con il parere n. 3190 del 15 novembre 2019, nonché quelle previste dalle sopramenzionate deliberazioni della Giunta regionale, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati, per ciascuna prescrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a tre anni.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI